



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 182 DEL 28/09/2021

OGGETTO : ADOZIONE DAL 1/10/2021 AL 30/4/2021 DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010.

Il Sindaco

Premesso che:

- la **Direttiva Europea 2008/50/CE** pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il **D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010** attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) individua nelle polveri fini, che superano le naturali barriere di difesa dell'organismo, le responsabili dirette dell'insorgenza di tumori;
- lo scorso 17 maggio 2018 la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti per la qualità dell'aria, in particolare per non avere messo in atto misure giudicate appropriate per la riduzione dei superamenti dei limiti di legge delle polveri fini (PM10)
- l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e meteorologico;
- in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale dei parametri particolato (PM₁₀), biossido di azoto (NO₂) e ozono (O₃);
- il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) è l'inquinante atmosferico che provoca i maggiori danni alla salute umana in Europa e gran parte delle particelle emesse direttamente derivano dalle attività umane, principalmente dalla combustione di combustibili fossili e biomasse. I gas precursori sono emessi dal traffico veicolare, dall'agricoltura, dall'industria e dal riscaldamento domestico;
- gli obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Considerato che nonostante sia stato rilevato il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi decenni, l'inquinamento atmosferico resta il principale fattore ambientale collegato a malattie prevenibili e mortalità prematura, nonché il responsabile di effetti negativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa, come evidenziato dalle Linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2001/2011, successivamente modificata con D.G.R. n. 1998/2013 e D.G.R. n. 1135/2019, ha approvato la zonizzazione del territorio e la classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, in attuazione agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010;
- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 115 del 11/04/2017 ha approvato il **PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale)**, il cui obiettivo è tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020, attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Ricordato che:

- in data 25/07/2017 è stato sottoscritto il **“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”** tra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, al fine di individuare interventi comuni da porre in essere per migliorare la qualità dell'aria e contrastare l'inquinamento atmosferico;
- con **D.G.R. n. 1412 del 25/09/2017**, recante “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive rispetto al PAIR 2020 per il risanamento della qualità dell'aria;
- con **L.R. n. 14/2018**, agli artt. **39, 40 e 41**, la Regione Emilia-Romagna ha emanato disposizioni in materia di qualità dell'aria in modificazione del PAIR 2020, prevedendo in particolare all'art. 40 quanto segue:
 - “1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.*
 - 2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.*
 - 3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.”*

Visto il **Decreto n. 181 del 25/09/2020** recante “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

Richiamata la **D.G.R. n. 1523 del 2/11/2020**, recante “Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria”, che:

- al punto 3 del dispositivo, stabilisce che le previsioni di cui all'art. 22 comma 1, lett. a) delle Norme tecniche di Attuazione del PAIR trovino attuazione dal 1° gennaio 2021;
- al punto **1 proroga le disposizioni del PAIR2020 fino al 31/12/2021**;

Visto il **Decreto n.2 del 08/01/2021**, recante “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DIESEL”, con il quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, considerate le vigenti disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono un contingentamento al 50% a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, per cui è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti necessari, e considerate le difficoltà economiche generatesi dallo stato di emergenza che hanno rallentato la sostituzione dei mezzi più inquinanti, ordina quanto segue:

“...omissis...1) che le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, prorogate all'11 gennaio 2021 dal proprio Decreto n. 181 del 25 settembre 2020, trovino applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria, ...omissis...”;

Vista inoltre la sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana, riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, con riferimento specifico al materiale particolato PM₁₀;

Preso atto che secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'Italia:

- in modo continuativo e sistematico, ha superato i valori fissati per il particolato (PM₁₀), violando così l'art. 13 e l'allegato XI della direttiva 2008/50;
- non ha adottato, a partire dal giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite, violando l'art. 23 c. 1 e l'allegato XV parte A;
- è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure adeguate affinché il superamento dei valori sia il più breve possibile, violando l'art. 23 c. 1;

Atteso che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella sentenza citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM₁₀ nella zona Pianura Ovest (IT0892), nella cui area è ricompreso anche il Comune di Fiorano M.se, e nella zona Pianura Est (IT0893), pertanto con **D.G.R. n. 33 del 13/01/2021**, recante "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria", ha adottato misure straordinarie finalizzate all'attuazione della sentenza della Corte e al conseguimento, in tempi rapidi, del rispetto del valore limite giornaliero di PM₁₀ posto dalla normativa comunitaria, prevedendo in particolare quanto segue:

*"a) **prolungamento fino al 30 aprile** del periodo di attuazione delle misure strutturali ed emergenziali stabilito dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, precedentemente fissato dal 1° ottobre al 31 marzo;*

b) introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti l'adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione, in modo da evitare l'occorrenza dei superamenti del valore limite giornaliero di PM₁₀. Le misure vengono attivate quando le previsioni di qualità dell'aria, formulate da Arpa e sulla base del proprio sistema modellistico integrato di valutazione e previsione meteorologica e di qualità dell'aria indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀ per tre giorni a decorrere da quello di controllo. Le misure emergenziali entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo, stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permangono fino al giorno di verifica seguente.

*c) **aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese** nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR2020 per le aree urbane, a decorrere dal 24 gennaio 2021;*

*d) adozione nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione **previste per i giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;***

*h) l'estensione dell'applicazione della misura **emergenziale di divieto di spandimento dei liquami a tutti i comuni di pianura***

*i) **divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile** nelle zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890), ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;*

...omissis..."

Visto che la Regione Emilia-Romagna con **D.G.R. n. 189 del 15/02/2021** ha approvato ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria, in vigore dal 01/03/2021, prevedendo in particolare quanto segue:

"...omissis..."

3. di prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;

4. di prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

5. di riportare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati;
...omissis..."

Rilevato che:

- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- il D.Lgs. n.155/2010 prevede un valore limite giornaliero per le PM₁₀ pari a 50µg/m³, nonché un numero massimo annuale di superamenti pari a 35;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- nel corso del 2021, come si evince dai dati registrati da ARPAE a metà settembre, il valore limite giornaliero per le PM₁₀ è già stato superato n. 36 volte presso la stazione di monitoraggio del traffico urbano "Modena Giardini", n. **27 volte** presso le stazioni di monitoraggio del fondo suburbano di Carpi e **del traffico urbano di Fiorano Modenese**, n. 25 volte presso la stazione di monitoraggio del fondo urbano "Modena Parco Ferrari", n. 21 volte presso le stazioni di monitoraggio del fondo rurale "Mirandola-Gavello" e del fondo urbano di Sassuolo;
- dall'analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria emerge la necessità di adottare un complesso di misure volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica;

Ritenuto pertanto necessario recepire quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 08/01/2021 e dalle successive Deliberazione di Giunta Regionale n.33 del 13.01.2021 e N. 189 del 15/02/2021 ovvero differendo, per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria ancora attualmente in atto, l'applicazione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, al fine di non penalizzare le persone meno abbienti;

Ritenuto altresì necessario rafforzare le misure ordinarie, al fine di prevenire il verificarsi dei fenomeni acuti di inquinamento, con l'applicazione del provvedimento di misure emergenziali di limitazione alla circolazione;

Precisato che:

- la popolazione residente nel Comune di Fiorano Modenese al 31/12/2020 è pari a 16.947 abitanti;
- il Comune di Fiorano Modenese, in virtù del p.to 1 c) della DGR 33/2021 ha aderito volontariamente al PAIR ed è chiamato ad attuare le domeniche ecologiche sino a quattro al mese a decorrere dal 24.01.2021

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 115 del 11/04/2017, così come integrato e modificato dalla D.G.R. n. 1392 del 28/09/2015, dalla D.G.R. n. 1412 del 25/09/2017 e dalla L.R. n.14/2018;
- il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 25/07/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la D.G.R. n. 1523 del 2/11/2020, recante "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria";
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 08/01/2021 recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla circolazione dei veicoli diesel";

- la D.G.R. n. 33 del 13/01/2021 recante “Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
- la D.G.R. n.189 del 15/02/2021 recante “Ulteriori disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
- gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della Strada”;
- la L. n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale”;
- l’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il Regolamento regionale n. 1 del 4/1/2016 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
- l’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Testo unico in materia Ambientale”;
- l’art. 33 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione

Richiamati altresì:

- l’allegato A – parte 2° del DPR 412/1993 che posiziona il Comune di Fiorano in Zona E
- l’accordo volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia, sottoscritto il 6.12.2019 a Fiorano tra Regione, Province di Modena e Reggio Emilia, dieci comuni e Confindustria ceramica;

ORDINA

- 1) nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel **periodo dal 1.10.2021 al 30.04.2022**, nella **fascia oraria 8:30 – 18:30**, il **divieto di circolazione dei seguenti veicoli a motore**:
 - veicoli alimentati a **BENZINA PRE EURO, EURO 1 e EURO 2**;
 - veicoli **DIESEL PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3**;
 - **ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1**;
 - veicoli **BENZINA-METANO e BENZINA GPL PRE EURO E EURO 1**.
- 2) **Tutte le domeniche** comprese nel periodo dal 1.10.2021 al 30.04.2022 **sono domeniche ecologiche**, pertanto nella fascia oraria 8:30 – 18:30 è fatto divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al precedente punto 1), a cui **si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli DIESEL EURO 4**.
- 3) Il presente provvedimento **non si attua nelle giornate festive** di lunedì 1.11.2021, mercoledì 08.12.2021, sabato 25.12.2021 e domenica 26.12.2021, giovedì 06.01.2022, domenica 17.04.2022 e lunedì 18.04.2022, lunedì 25.04.2022.
- 4) Le restrizioni della circolazione di cui ai punti 1) e 2) trovano **applicazione all’interno dell’area del centro abitato di Fiorano come rappresentato graficamente nell’Allegato A**
- 5) L’adozione delle seguenti **MISURE EMERGENZIALI** qualora, nel periodo dal 1.10.2021 al 30.04.2022, nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), il bollettino di monitoraggio emesso da ARPAE evidenzi, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena, la **previsione di superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ per tre giorni consecutivi**:
 - ampliamento delle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1) e 2), nell’area individuata al punto 4), con il **divieto per tutti i veicoli DIESEL EURO 4**;
 - **divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa combustibile solida** (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo;

- abbassamento di 1°C della temperatura negli ambienti riscaldati fino al limite massimo di 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili. Sono esclusi da questa disposizione gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- potenziamento dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

Tali misure emergenziali entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all'emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM₁₀ non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero.

Si rimanda al sito https://www.arpae.it/misure_emergenziali.asp?idlivello=1697.

Pertanto le misure emergenziali **si estendono anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti**.

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di **giorni smog alarm**.

Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.

- 6) **Dal 1.10.2021 al 30.04.2022, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali** ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. E' fatta deroga al presente divieto:

- a. sempre a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
- b. per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

Le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati nell'allegato 2 alla D.G.R. n.189/2021 e meglio chiariti sul sito internet regionale:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>

- 7) **Dal 1.10.2021 al 30.04.2022, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):**

- nei focolari aperti;
- nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M., in quelle unità immobiliari dotate di impianto alternativo;

Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

DISPONE CHE

- a) E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 5) all'interno dell'area del centro abitato di Fiorano, così come definita al punto 4) e rappresentata graficamente nell'Allegato A.
- b) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1), 2) e 5), esclusivamente i veicoli individuati dal PAIR 2020 ovvero:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti a sedere e con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 o 3 posti a sedere (car pooling), inclusi ciclomotori e motoveicoli;
 - autoveicoli elettrici e ibridi;
 - ciclomotori e motocicli elettrici;
 - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale così come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada (vedi **Allegato B** al presente provvedimento);
 - altri veicoli ad uso speciale così come individuati nell'Allegato 4 alla Relazione generale del PAIR 2020 approvato e ss.mm.ii. (vedi **Allegato C** al presente provvedimento);
- c) Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, e fermo restando i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/81, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 comma 13bis del D.Lgs. n. 285/1992 *"Nuovo codice della Strada"*, ovvero:
- Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 164,00 a € 663,00, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ISTAT previsti ai sensi dell'art. 195 comma 3 del Codice della strada;
 - Sanzione amministrativa accessoria nel caso di reiterazione della violazione nel biennio: sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
- d) L'inosservanza delle altre misure previste dalla presente Ordinanza sindacale sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/81.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, è ammesso:

- ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92, limitatamente alle limitazioni alla circolazione.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE CHE

La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada per quanto riguarda le limitazioni alla circolazione veicolare e al Corpo di Polizia Municipale, agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81 per quanto riguarda le altre misure.

Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione.

Fiorano Modenese , li 28/09/2021

Il Sindaco
TOSI FRANCESCO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente